

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Marzo 2025
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 5 del 5 maggio 2025

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di somme vincolate in favore della ditta ISOR Costruzioni S.r.l.

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di Maggio, alle ore 12.00 nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Terme Vigliatore nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Lucio Catania	Presidente	X	
Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
Dr. Antonio Coppolino	Componente	X	

e con la partecipazione della Sig.ra Maria Presti, nella qualità di segretario verbalizzante

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 14 Marzo 2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, nelle seguenti date:
 - o Dr Lucio Catania, tramite Pec del 24/03/2025;
 - o Dr.ssa Maria Leopardi, *brevi manu* il 21/03/2025;
 - o Dr Antonio Coppolino, *brevi manu* in data 21/03/2025.
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 31 marzo 2025 si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania.
- con deliberazione n. 2 del 31/03/2025 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

VISTI:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione

dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- l'art. 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi;

- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

TENUTO CONTO dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall' Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

RILEVATO che la disposizione dell'art. 255 del TUEL, rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" (che stabiliva, al comma 10, che: *"Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206"*) è stata oggetto di deroga per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG L'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito - con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i Comuni e per le Province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata,



nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

PRECISATO che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione"; quindi la stessa amministrazione costituisce attività separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

RILEVATO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con il parere n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha avuto modo di precisare che *"In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento"*.

RILEVATO che la delibera della Corte dei conti della Lombardia n. 282/2012/PRSE ha rilevato come la destinazione rilevante ai fini dell'art. 195 non può essere generica, ma deve essere, come risulta dalla lettera della norma, "specificata" nonché derivante da apposite disposizioni di legge o regolamentari che consentono di derivarne, a fini contabili, una simile qualificazione. La specifica destinazione, infatti, è la risultante di due elementi: a) l'etero destinazione; b) il collegamento diretto tra fonte e spesa da effettuare. Quanto al primo elemento, ci si riferisce alla circostanza che la destinazione deve avere fondamento in disposizioni normative di legge o regolamentari. Quanto al secondo, il vincolo rilevante ai fini della gestione di cassa e dei limiti stabiliti dall'art. 195, deve essere tale da tradursi in un legame specifico tra la fonte di finanziamento e le specifiche opere o finalità, tant'è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione

PRESO ATTO della Determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributaria del Comune di Terme Vigliatore n. 166 del 28 aprile 2025, che stabilisce che il fondo cassa al 31/12/2024, di competenza dell'OSL, è pari a € 4.715.925,00, di cui € 1.444.156,65 relativi alla gestione vincolata;

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione al pagamento, a valere sulle somme a destinazione vincolata, giusto protocollo di trasmissione del Comune di Terme Vigliatore n. 5907/2025 del 15/04/2025, ~~in~~ favore della ditta ISOR Costruzioni S.r.l., per lavori di "Regimentazione acque versante est, promontorio sovrastante l'agglomerato urbano S.S. 113, nei pressi del ponte Termini" – CUP E86J16000400002 / CIG Z7C3249FD3, per l'importo di €191.797,14;

RILEVATO che il Responsabile dell'Area Tecnica, effettuate le necessarie verifiche tecnico-contabili, ha dichiarato l'effettiva debenza della somma di €191.797,14, a valere sulla somma complessivamente finanziata da parte del Ministero degli Interni, giusto Decreto del 23/01/2021, di € 744.700,00;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- Autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica, al quale la presente verrà trasmessa, a provvedere al pagamento della somma di € 191.797,14 in favore della ditta ISOR Costruzioni S.r.l., a valere sulle somme a gestione vincolata, giusto Decreto Ministero degli Interni del 23/01/2021, con onere di documentare all'OSL l'avvenuto pagamento.

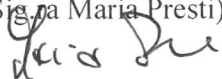
La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni all'interno della sezione OSL sul sito istituzionale del Comune di Terme Vigliatore, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Letto, approvato e sottoscritto

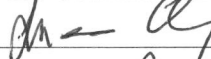
Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)

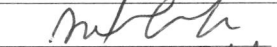


La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania



Dott.ssa Maria Leopardi



Dr. Antonio Coppolino

